



parco nazionale
dell'*alta murgia*

ORDINANZA N. 01/2007

Gravina in Puglia, li 5 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree naturali protette";

VISTO il D.P.R. 10 marzo 2004 "Istituzione del Parco Nazionale dell'Alta Murgia";

CONSIDERATO che il citato D.P.R. istitutivo prevede, all'art. 3, comma 1 lett. b) della disciplina di tutela del Parco, il divieto di raccolta e di danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco.

CONSIDERATO che lo stesso articolo, al medesimo comma, consente, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352 "*Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati*", il pascolo e la raccolta di funghi e di altri prodotti della vegetazione spontanea, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle consuetudini locali.

CONSIDERATO che il territorio del Parco è stato interessato, in particolare nel corso degli ultimi mesi, così come rappresentato da comunicazioni del CTA-CFS del Parco agli atti dell'Ente, da incendi che hanno arrecato notevoli danni e perturbazioni agli ecosistemi forestali e steppici ed alle specie selvatiche animali e vegetali riconosciuti di importanza comunitaria e prioritari ai sensi Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

CONSIDERATO che è necessario assicurare il ripristino delle cenosi epigee ed ipogee preesistenti sui suoli percorsi dal fuoco nell'anno in corso, consentendo il completamento del ciclo biologico sino alla propagazione di spore e di semi e salvaguardando l'emissione degli altri organi vegetativi.



parco nazionale
dell'**alta murgia**

CONSIDERATO altresì che il recupero della vegetazione determina la ricolonizzazione da parte di specie animali vertebrate ed invertebrate ricostituendone la complessità ecologica.

CONSIDERATO che la raccolta di funghi e della vegetazione spontanea sui suoli percorsi dal fuoco nell'anno in corso, comprometterebbe per lungo periodo la capacità di recupero e ricolonizzazione.

CONSIDERATO che si rende urgente, improrogabile e necessario vietare la raccolta di funghi e di altri prodotti della vegetazione spontanea sui suoli percorsi dal fuoco del Parco Nazionale dell'Alta Murgia per il periodo di un ciclo riproduttivo e quindi di dodici mesi a far data dalla data di emanazione della presente ordinanza, al fine di evitare il pericolo della definitiva perturbazione delle cenosi suddette.

VISTO l'art. 9, comma 3., della L. n. 394/1991.

SU PROPOSTA del Direttore f.f. dell'Ente.

ORDINA

1. sui suoli percorsi dal fuoco nell'anno in corso nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia è vietata la raccolta di funghi e di altri prodotti della vegetazione spontanea per il periodo di dodici mesi a far data dalla emanazione della presente ordinanza.
2. la violazione della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 30, comma 2, della legge n. 394 del 6 dicembre 1991 "*Legge quadro sulle aree naturali protette*" e successive modificazioni ed integrazioni e con le sanzioni previste dall'art. 7 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 "*Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376*".
3. al CTA-CFS del Parco è demandato il compito di far rispettare la presente ordinanza, accertando ogni sua eventuale trasgressione e di irrogare l'eventuale sanzione amministrativa.



parco nazionale
dell'*alta murgia*

4. la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è pubblicata all'albo dell'Ente e nel suo sito internet, ed è trasmessa ai Sindaci dei Comuni di Altamura, Andria, Bitonto, Cassano delle Murge, Corato, Gravina, Grumo Appula, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Santeramo in Colle, Spinazzola, Toritto, per la sua affissione con appositi manifesti ed all'Albo pretorio di quei Comuni, ai Presidenti delle Comunità Montane della Murgia Nord Occidentale e della Murgia Sud Orientale, al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Bari ed al Presidente della Regione Puglia.

5. L'indicazione del divieto contenuto nella presente ordinanza sarà apposta su tabelle collocate in prossimità dei luoghi interessati.

Girolamo Pugliese



ORDINANZA N. 01/2007

Gravina in Puglia, li 5 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree naturali protette”;

VISTO il D.P.R. 10 marzo 2004 “Istituzione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia”;

CONSIDERATO che il citato D.P.R. istitutivo prevede, all’art. 3, comma 1 lett. b) della disciplina di tutela del Parco, il divieto di raccolta e di danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell’Ente Parco.

CONSIDERATO che lo stesso articolo, al medesimo comma, consente, anche in attuazione dell’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352 “*Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati*”, il pascolo e la raccolta di funghi e di altri prodotti della vegetazione spontanea, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle consuetudini locali.

CONSIDERATO che il territorio del Parco è stato interessato, in particolare nel corso degli ultimi mesi, così come rappresentato da comunicazioni del CTA-CFS del Parco agli atti dell’Ente, da incendi che hanno arrecato notevoli danni e perturbazioni agli ecosistemi forestali e steppici ed alle specie selvatiche animali e vegetali riconosciuti di importanza comunitaria e prioritari ai sensi Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

CONSIDERATO che è necessario assicurare il ripristino delle cenosi epigee ed ipogee preesistenti sui suoli percorsi dal fuoco nell’anno in corso, consentendo il completamento del ciclo biologico sino alla propagazione di spore e di semi e salvaguardando l’emissione degli altri organi vegetativi.



parco nazionale
dell'**alta murgia**

CONSIDERATO altresì che il recupero della vegetazione determina la ricolonizzazione da parte di specie animali vertebrate ed invertebrate ricostituendone la complessità ecologica.

CONSIDERATO che la raccolta di funghi e della vegetazione spontanea sui suoli percorsi dal fuoco nell'anno in corso, comprometterebbe per lungo periodo la capacità di recupero e ricolonizzazione.

CONSIDERATO che si rende urgente, improrogabile e necessario vietare la raccolta di funghi e di altri prodotti della vegetazione spontanea sui suoli percorsi dal fuoco del Parco Nazionale dell'Alta Murgia per il periodo di un ciclo riproduttivo e quindi di dodici mesi a far data dalla data di emanazione della presente ordinanza, al fine di evitare il pericolo della definitiva perturbazione delle cenosi suddette.

VISTO l'art. 9, comma 3., della L. n. 394/1991.

SU PROPOSTA del Direttore f.f. dell'Ente.

ORDINA

1. sui suoli percorsi dal fuoco nell'anno in corso nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia è vietata la raccolta di funghi e di altri prodotti della vegetazione spontanea per il periodo di dodici mesi a far data dalla emanazione della presente ordinanza.
2. la violazione della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 30, comma 2, della legge n. 394 del 6 dicembre 1991 "*Legge quadro sulle aree naturali protette*" e successive modificazioni ed integrazioni e con le sanzioni previste dall'art. 7 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 "*Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376*".
3. al CTA-CFS del Parco è demandato il compito di far rispettare la presente ordinanza, accertando ogni sua eventuale trasgressione e di irrogare l'eventuale sanzione amministrativa.



parco nazionale
dell'*alta murgia*

4. la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è pubblicata all'albo dell'Ente e nel suo sito internet, ed è trasmessa ai Sindaci dei Comuni di Altamura, Andria, Bitonto, Cassano delle Murge, Corato, Gravina, Grumo Appula, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Santeramo in Colle, Spinazzola, Toritto, per la sua affissione con appositi manifesti ed all'Albo pretorio di quei Comuni, ai Presidenti delle Comunità Montane della Murgia Nord Occidentale e della Murgia Sud Orientale, al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Bari ed al Presidente della Regione Puglia.

5. L'indicazione del divieto contenuto nella presente ordinanza sarà apposta su tabelle collocate in prossimità dei luoghi interessati.

Girolamo Pugliese